



Laore

Sestu, 21 novembre 2014

Giornata informativa **Le novità della Pac 2014-2020**

Il regime dei pagamenti diretti PAC e la nuova OCM Unica per il periodo 2014-2020

Angelo Frascarelli è docente di Economia e Politica Agraria nella Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia.

Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale.


www.agr.unipg.it





I tre strumenti della Pac (risorse per l'Italia)

- 1. Pagamenti diretti (52% risorse)**
- 2. Misure di mercato (8% risorse)**
- 3. Sviluppo rurale (40% risorse)**



Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.



Pagamenti diretti




I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti

- ❖ **Spacchettamento** in 7 tipologie di pagamenti; l'Italia ha scelto di attivare 5 tipologie di pagamenti.
- ❖ **Regionalizzazione (*flat rate*)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- ❖ **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».



Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti





Pagamento di base: i possessori dei titoli

- ❖ Il pagamento di base è legato a **titoli** trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- ❖ Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:
 - possiedono i titoli all'aiuto;
 - che sono agricoltori attivi.
- ❖ I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, **che scadono il 31 dicembre 2014**.
- ❖ Un agricoltore può ottenere titoli all'aiuto:
 - per "**prima assegnazione**" il 15 maggio 2015;
 - per assegnazione dalla **riserva nazionale** (in qualunque anno);
 - per **trasferimento** (affitto o compravendita di titoli, in qualunque anno).



Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli

- ❖ Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 maggio 2015**.
- ❖ Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- ❖ Le superfici ammissibili sono:
 - **seminativi, comprese le serre;**
 - **colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,**
 - **prati permanenti e pascoli permanenti.**
- ❖ Riduzione delle superfici:
 - **coefficiente di riduzione dell' 80% agli ettari ammissibili a prato e pascoli permanente sopra i 600 metri di altitudine e tutti i pascoli magri.**
 - **la riduzione non si applica se:**
 - il pascolo permanente o il pascolo magro sono dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente;
 - la gestione del pascolo costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell' anno 2005.









La prima assegnazione dei titoli

- ❖ La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito all'**affitto dei terreni**, che in Italia supera il 30% della SAU.
- ❖ Per evitare che i **proprietari assenteisti** (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:
 - che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013**;
 - che siano **agricoltori attivi**.
- ❖ Gli Stati membri possono concedere titoli all'aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 - coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 maggio 2013;
 - hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 - presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.




I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

| Requisiti | Precisazioni |
|---|---|
| 1. Essere agricoltore attivo | La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1° agosto 2014. |
| 2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli | La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015. |
| 3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013 | Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR. |
| Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013 | Precisazioni |
| 1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali | Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati. |
| 2. vigneti | Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. |
| 3. riserva nazionale | Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014. |
| 4. prove verificabili | Agricoltori: <ul style="list-style-type: none">- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;e- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento. |



Regionalizzazione: valore medio dei pagamenti diretti per ettaro



L'Italia ha scelto la "Regione Unica" nazionale.



Calcolo di pagamento di base

- ❖ Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
 - 1. Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli dal 2015.
 - 2. Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
 - 3. Convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese":** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.


L'Italia ha scelto il "modello irlandese".



I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio





I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli

60% del valore
medio naz./reg.

Valore medio

2014

2015


2016

2017

2018

2019

2020





Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)

Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza

$$\mathbf{VUI = (X/Y) * (A/B)}$$

dove:

X/Y = % pagamento di base sul massimale

(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti); dopo le scelte nazionali = **0,58**

A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno

ottenuto come rapporto tra:

A = l'importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l'art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate);

B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015.

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".



Il calcolo del valore unitario iniziale

Il VUI dipende da
$$\frac{A}{B}$$

V = Valore unitario iniziale dei titoli


A = pagamenti percepiti dall'agricoltore per il **2014**,
compresi l'art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno
accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate)

B = superfici indicate nella domanda unica nel **2015**

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".



Il modello irlandese



VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.



I tre anni che contano

| ANNI | DESCRIZIONE |
|-------------|---|
| 2013 | Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013. |
| 2014 | Il trascinarsi dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti percepiti</i> dall'agricoltore per il 2014. Nel 2014, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei titoli. |
| 2015 | I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella <i>Domanda Unica 2015</i>. Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni. |



Guadagno insperato

- ❖ In caso di vendita o affitto (parziale o totale) o scadenza di affitto, tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l'aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L'Italia ha utilizzato questa norma.
- ❖ In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del **50%** nella riserva nazionale.
 - La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli.
 - Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015.
- ❖ Il valore dei titoli dopo la vendita o l'affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l'agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l'affitto (art. 27, Reg. 639/2014).
- ❖ Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.



Esempio di spaccettamento, regionalizzazione e convergenza


Agricoltore con titoli di valore elevato

(esempio: pomodoro da industria o zootecnia bovina)

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 56.593 euro

Valore pagamenti 2019: 34.542 euro (-39%)






Esempio di spaccettamento, regionalizzazione e convergenza

Agricoltore senza con titoli (esempio: orticoltore o viticoltore)

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 0 euro

Valore pagamenti 2019: 7.363 euro






Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore di cereali e leguminose

SAU: 150 ettari

Valore pagamenti 2014: 58.669 euro

Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)






Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore giovane cereali e leguminose

SAU: 150 ettari

Valore pagamenti 2014: 58.669 euro

Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)





Titoli speciali

- ❖ **I titoli speciali non esistono nella nuova Pac 2015-2020.**
 - ❖ **i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre 2014.**
 - ❖ **il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a formare il valore dei "nuovi titoli".**
- ❖ **Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali?**
 - ❖ **dovrà presentare una domanda di "prima assegnazione" dei titoli al 15 maggio 2015;**
 - ❖ **dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima di 0,5 ettari.**
- ❖ **Cosa farà Agea?**
 - ❖ **Agea assegnerà all'agricoltore un numero di "nuovi titoli", pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 maggio 2015;**
 - ❖ **il valore dei "nuovi titoli" sarà assegnato secondo il "modello irlandese", sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall'agricoltore nel 2014, compresi i pagamenti dei titoli speciali.**



Successioni, fusioni, scissioni

- ❖ L'agricoltore, che ha ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria (**successione** *mortis causa* o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. L'erede può ricevere i titoli che spettano al genitore.
- ❖ In caso di **modifica dello stato giuridico** o della denominazione, l'agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
- ❖ Nel caso di **fusioni** di aziende, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
- ❖ Nel caso di **scissioni** di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell'agricoltore che la gestiva in origine.
- ❖ Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell'azienda in origine, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013".



Clausola relativa ai contratti privati di **vendita**

- ❖ In caso di vendita dell'azienda o di parte di essa, per i contratti di compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, lo Stato membro può trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
- ❖ Questa volontà deve essere prevista nel contratto di compravendita.
- ❖ L'acquirente dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013" (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013).
- ❖ Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti al compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all'aiuto che il venditore possedeva al 2014.
- ❖ Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti.



Clausola relativa ai contratti privati di **affitto**

- ❖ In caso di affitto dell'azienda o di parte di essa, per i contratti di affitto stipulati prima del 15 maggio 2015, lo Stato membro può trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
- ❖ L'affittuario dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda affittata, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013" (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013).
 - con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all'aiuto vengono assegnati al locatore (proprietario);
 - gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti all'affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all'aiuto che il locatore possedeva al 2014;
 - al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario).
- ❖ I soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo e il contratto di affitto deve avere una scadenza successiva alla data di presentazione della domanda del 2015.



Riserva nazionale

- ❖ Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base.
 - L'Italia ha attivato la riserva nazionale per il 3% del pagamento di base, pari al 1,74% del massimale nazionale ($3\% * 0,58$).
- ❖ La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a:
 - **giovani agricoltori** e/o **nuovi agricoltori** che iniziano ad esercitare l'attività agricola, **di età compresa tra 18 e 65 anni**;
- ❖ Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
 - assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
 - assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
- ❖ Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale (VUN).
- ❖ La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché:
 - agricoltore non attivi;
 - sotto la soglia minima
 - non utilizzati.



Attivazione dei titoli

- ❖ L'agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
- ❖ Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - *seminativi;*
 - *colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;*
 - *prati e pascoli permanenti.*
 - Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:
 - *le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni*
- ❖ Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.



Attività agricola

- ❖ *criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione* (art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;

- ❖ *attività agricola minima* (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013):
 - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.



Pagamento ecologico

Diversificazione colturale



Mantenimento dei prati e pascoli permanenti

Aree di interesse ecologico





La superficie interessata al *greening*

- ❖ Le aziende biologiche sono *greening ipso facto*.

| Superficie aziendale a: | Colture | Impegni da rispettare |
|-----------------------------------|--|---|
| Seminativi | Colture avvicendate, comprese serre | - Diversificazione - Aree di interesse ecologico |
| Colture permanenti | Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio, vivai, ecc. | - |
| Prati e pascoli permanenti | Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri | - Mantenimento dei prati e pascoli permanenti |



La superficie interessata al *greening*

- ❖ Le aziende biologiche sono *greening ipso facto*.

| Superficie aziendale a: | Colture | Impegni da rispettare |
|----------------------------|--|---|
| Seminativi | Colture avvicendate, comprese serre | - Diversificazione - Aree di interesse ecologico |
| Colture permanenti | Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio, vivai, ecc. | - |
| Prati e pascoli permanenti | Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri | - Mantenimento dei prati e pascoli permanenti |



Diversificazione (1)

- ❖ Interessa solo le superfici a seminativo.
- ❖ Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

| Superficie aziendale a seminativo | Colture | Dimensione minima |
|--|----------------|---|
| fino a 10 ettari | esenzione | - |
| da 10 a 30 ettari | min. 2 | nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo |
| maggiore di 30 ettari | min. 3 | la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. |



Diversificazione (2)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui:
 - le superfici interamente investite a **colture sommerse** per una parte significativa dell'anno (riso);
 - i seminativi investiti per più del 75% a **foraggio e/o a maggese**, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente;



Diversificazione (3)

- ❖ Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il *greening*;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- ❖ Per "coltura" si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
 - *es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);*
 - *es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.*
 - una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - maggese;
 - erba e piante da foraggio.
- ❖ La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.



L'individuazione della coltura per la diversificazione

❖ L'individuazione della coltura:

- in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale (art. 40, Reg. 639/2014);
- il 31 ottobre 2014, Agea ha comunicato il periodo per rilevare la coltura "più significativa" ai fini delle quote delle diverse colture.

❖ Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture:

- compreso tra **il 1° aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

❖ Coltura diversificante:

- si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento;
- la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

❖ Esempi:

- grano-pomodoro: coltura diversificante grano;
- loietto-mais: coltura diversificante loietto;
- favino-tabacco: coltura diversificante favino;
- tritcale-soia: coltura diversificante tritcale.

Problemi con il greening



**Tavoliere delle Puglie
Problemi con il greening**



2008.05.31

**Pianura padana (colture sommerse)
Compatibile con il greening**



Agricoltura compatibile con il greening



**Pianura del Tevere
Problemi con il greening**



**Pomodoro da industria monocoltura
Problemi con il greening**



Vigneto compatibile con il greening



Vigneto compatibile con il greening



Frutteto compatibile con il greening



Compatibile con il greening



Compatibile con il greening





Prati e pascoli permanenti

- ❖ Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- ❖ Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- ❖ Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
 - gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2012.
- ❖ Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
- ❖ In Italia:
 - **l'obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale**
 - **divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;**
 - **per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni.**



Aree di interesse ecologico (1)

- ❖ Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- ❖ Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- ❖ Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.
- ❖ La soglia del 5% può essere aumentata **al 7%** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.



Aree di interesse ecologico (2)

- ❖ Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - **superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia),**
 - superfici con colture azotofissatrici.

- ❖ Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell'azienda;
 - ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico.

Bordo di campo



Bordo di campo





1 metro lineare di questa fascia tampone corrisponde a 9 m² di Efa

Fossato



20 2 2009

Pianura del Tevere
Problemi con il greening




Erba medica: coltura azotofissatrice



Soia: coltura azotofissatrice



Tanti elementi di greening



Agricoltura incompatibile con il greening



31 1 2009

Compatibile con il greening





**Romania.
Necessità di adeguamento al greening**



**Romania.
Necessità di adeguamento al greening**



Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione

| Elementi caratteristici | EFA in azienda | Fattore di conversione (m/m ² albero/m ²) | Fattore di ponderazione | EFA (se si applicano entrambi i fattori) | EFA (m ²) |
|---|----------------|--|-------------------------|--|-----------------------|
| Siepi/fasce alberate (per metro lineare) | 300 | 5 | 2 | 10 m ² | 3.000 |
| Alberi isolati (per albero) | 100 | 20 | 1,5 | 30 m ² | 3.000 |
| Fossati (per metro lineare) | 2500 | 3 | 2 | 6 m ² | 15.000 |
| Superfici con colture azotofissatrici (m ²) | 45.000 | n.p. | 0,7 | 0.7 m ² | 31.500 |
| TOTALE | | | | | 52.500 |
| | | | | | 5,25 ettari |



Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (*Arachis hypogaea* L.)
cece (*Cicer arietinum* L.)
cicerchia (*Lathyrus sativus* L.)
erba medica e luppolina (*Medicago sp*)
fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)
fagiolo dall'occhio (*Vigna* L.)
fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.)
fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.)
fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.)
fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.)
ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)


lenticchia (*Lens culinaris* Medik.)
liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.,)
lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
lupino (*Lupinus* sp.)
moco (*Lathyrus cicera* L.)
pisello (*Pisum sativum* L.)
sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
trifogli (*Trifolium sp.*)
soia (*Glycine max* L.)
veccia (*Vicia sativa* L.)
veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)



31 1 2009



Tanti elementi di greening





Le aziende interessate al *greening*

| Impegni del <i>greening</i> | Superfici agricole | Superfici a seminativi |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Diversificazione | - Seminativi | >10 ettari |
| Mantenimento dei prati e pascoli permanenti | - Prati e pascoli permanenti | tutti |
| Aree di interesse ecologico | - Seminativi | >15 ettari |




Sanzioni per il mancato rispetto del *greening*

| Anni | Sanzioni |
|-----------|--|
| 2015-2016 | perdita del pagamento <i>greening</i> |
| 2017 | perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento <i>greening</i> |
| dal 2018 | perdita del pagamento <i>greening</i> , più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento <i>greening</i> |



Benefici ambientali cumulati





Pagamento per i giovani agricoltori

- ❖ Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- ❖ Finanziamento
 - **Fino a 2% del massimale nazionale. L'Italia ha scelto l'1%; se le risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale.**
- ❖ Beneficiari
 - **giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni**
 - **Età < 40 anni**
 - **Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).**
- ❖ Pagamento
 - **annuale per un periodo massimo di 5 anni.**
 - **importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore;**
 - **Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari).**
- ❖ Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.



Sostegno accoppiato: tre macrosettori

Massimale nazionale per il 2015 = 3.902,039.000 milioni euro.
Sostegno accoppiato (11%) = 429,22 milioni euro

| Macrosettori | Plafond (milioni di euro) | % |
|--------------|---------------------------------|--------|
| Zootecnia | 211,87 | 49,36% |
| Seminativi | 146,97 | 34,24% |
| Olivo | 70,39 | 16,4% |
| Totale | 429,32 | 100% |



Sostegno accoppiato: zootecnia

| MISURE | SOTTO-MISURE | IMPORTO UNITARIO (euro/capo) | PLAFOND (milioni di euro) | % |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. Zootecnia bovina da latte | 1.1. Vacche da latte | 56 | 75,11 | 17,5 |
| | 1.2. Vacche da latte in zona montagna | 40 | 9,87 | 2,3 |
| 2. Zootecnia bovina da carne | 2.1. Vacche nutrici | 202 | 40,78 | 9,5 |
| | 2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi | 46 | 66,96 | 15,6 |
| 3. Zootecnia ovi-caprina | 3.1. Ovicaprini | 12 | 9,49 | 2,2 |
| | 3.2. Ovicaprini IGP | 10 | 5,54 | 1,3 |
| 4. Settore bufalino | Bufalini | 20 | 4,12 | 1,0 |
| | <i>Totale</i> | | 211,87 | 49,36 |





Zootecnia

❖ **Vacche da latte:**

- che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati.

❖ **Vacche nutrici:**

- razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, che partoriscono nell'anno.
- Maggiorazione del 20% alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR

❖ **Bovini macellati:**

- età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione;
- maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
- maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP.



Sostegno accoppiato: seminativi

| MISURE | SOTTO-MISURE | IMPORTO UNITARIO (euro/ha) | PLAFOND (milioni di euro) | % |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Frumento duro | Frumento duro (centro-sud Italia) | 60 | 59,88 | 14,0 |
| 2. Proteine vegetali | 1.1. Soia (nord Italia) | 97 | 9,87 | 2,3 |
| | 1.2. Proteoleaginose (centro Italia) | 80 | 14,16 | 3,3 |
| | 1.3. Proteaginose (sud Italia) | 80 | 11,80 | 2,8 |
| 4. Riso | Riso | 120 | 22,75 | 5,3 |
| 5. Barbabietola | Barbabietola | 325 | 17,21 | 4,0 |
| 6. Pomodoro da industria | Pomodoro da industria | 160 | 11,29 | 2,6 |
| | <i>Totale</i> | | <i>146,97</i> | <i>34,24</i> |



Nord Italia: Soia

- ❖ **Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna**
- ❖ **seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi,**
- ❖ **con i seguenti limiti:**
 - **l'intera superficie per i primi cinque ettari;**
 - **per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.**
- ❖ **Esempi:**
 - **10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari;**
 - **20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari;**
 - **30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari**



Centro Italia: Proteoleaginose

- ❖ **Centro Italia:** Toscana, Umbria, Marche e Lazio
- ❖ **Colture ammissibili:** girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
- ❖ **Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.**



Sud Italia: leguminose

- ❖ **Sud Italia:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- ❖ **Colture ammissibili:** leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
- ❖ **Superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.**



Semente certificata

- ❖ **Il nuovo sostegno accoppiato non richiede la semente certificata.**

- ❖ **Nel 2015, l'unico caso che prevede la semente certificata è il seguente:**
 - **agricoltore che ha presentato domanda di avvicendamento biennale dell'articolo 68 come primo anno di impegno;**
 - **che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale autunno-vernino;**
 - **se il cereale autunno-vernino è il grano duro, deve utilizzare la semente certificata.**



Sostegno accoppiato: olivo

| MISURE | SOTTO-MISURE | IMPORTO UNITARIO (euro/ha) | PLAFOND (milioni di euro) | % |
|----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. Olivo | 1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria) | 78 | 44,21 | 10,3 |
| | 1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria) | 70 | 13,31 | 3,1 |
| | 1.3. Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale | 130 | 12,88 | 3,0 |
| | <i>Totale olivicoltura</i> | | <i>70,39</i> | <i>16,4</i> |



Regime per i piccoli agricoltori (1)

- ❖ Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- ❖ Regime volontario per gli agricoltori:
 - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 - **gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015.**
- ❖ Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore :
 - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale;
 - l'Italia ha scelto il **metodo storico**, in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.



Regime per i piccoli agricoltori (2)

- ❖ I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno:
 - osservare regole di condizionalità meno rigorose;
 - saranno esonerati dall'obbligo del *greening*.
- ❖ Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili dichiarati nel 2015.
- ❖ Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori.
- ❖ La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.



I requisiti orizzontali

- ❖ **Agricoltore attivo (art. 9)**
- ❖ **Soglie minime (art. 10)**
- ❖ **Riduzione dei pagamenti (art. 11)**



Agricoltore attivo: lista nera o *black list*

- ❖ Il Reg. 1307/2009 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- ❖ Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- ❖ Le scelte nazionali hanno ampliato la *black list*, includendo i seguenti soggetti (che quindi sono agricoltori non attivi):
 - persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
 - *bancaria e/o finanziaria e/o commerciale;*
 - società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
 - le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.



Agricoltore attivo in Italia

Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi.

| Zone montane e/o svantaggiate | Altre zone |
|---|---|
| Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell'anno precedente | Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell'anno precedente |
| Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri | Iscrizione all'INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri |
| Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo | Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA |



Soglie minime

- La soglia minimima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28).
- in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell' accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.
- **Le scelte dell'Italia:**
 - 250 euro per gli anni 2015 e 2016;
 - 300 euro dal 2017.
- **Superficie minima: 0,5 ettari**



Degressività e *capping* in Italia

- ❖ Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento giovani e all'accoppiato).
- ❖ Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi):
 - i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall'importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti all'agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l'anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.
- ❖ No pagamenti aziende che aggirino la norma
 - scissione o trasferimento parziale a terzi

| Detrazione | DA (euro) | A (euro) |
|------------|-----------|----------|
| 0% | 0 | 150.000 |
| - 50% | 150.000 | 500.000 |
| - 100% | >500.000 | |



Degressività e capping: alcuni esempi

| Pagamenti diretti ante capping | Costo del lavoro | Importo soggetto a capping | Riduzione | Pagamenti diretti post capping |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| euro | euro | euro | euro | euro |
| 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 300.000 | 0 | 300.000 | 75.000 | 225.000 |
| 300.000 | 160.000 | 140.000 | 0 | 300.000 |
| 700.000 | 500.000 | 200.000 | 25.000 | 675.000 |



Le parole chiave per l'agricoltura 2020

PAROLE CHIAVE

Competitività

Beni pubblici

Produttività

Sostenibilità

Selettività

SCENARIO

Volatilità dei prezzi

**Aumento domanda
alimentare**

Cambiamenti climatici

Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Innovazione



Grazie per l'attenzione